

**REGOLAMENTO (CE) N. 330/2004 DELLA COMMISSIONE****del 26 febbraio 2004**

**recante deroga, per il 2004, al regolamento (CE) n. 1396/98 che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dal regolamento (CE) n. 779/98. Occorre altresì adattare le modalità di applicazione con riguardo al termine per la presentazione delle domande.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Risulta pertanto necessario apportare, per il 2004, talune modifiche e adeguamenti alle misure di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98.

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

visto il regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio, del 7 aprile 1998, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, che abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

*Articolo 1*

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 779/98 nel settore del pollame a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1396/98, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, i contingenti sono così ripartiti:

- a) 8 % nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2004;
- b) 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1° maggio 2004, i lotti previsti dal regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione<sup>(3)</sup> devono essere, per il 2004, modificati per quanto riguarda lo scadenzario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi, lasciando peraltro invariati i quantitativi globali stabiliti

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1396/98, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2004, la domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese di maggio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile al 30 giugno 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 113 del 15.4.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 187 del 1.7.1998, pag. 41. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).